



Prot. n

Data

Risposta al foglio del

Numero

OGGETTO: Legge regionale n. 73/2017 e normativa di attuazione. Indicazioni in merito alla gestione dei procedimenti amministrativi in situazione di emergenza da Coronavirus.

e, p.c. Agli Uffici territoriali della Regione Toscana
Alle Organizzazioni Professionali Agricole e
Cooperative
ad ARTEA
all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Al Collegio dei Periti Agrari
Ai Consorzi di tutela dei vini DOP e IGP

L O R O S E D I

Sono pervenute, da parte di alcuni Uffici territoriali regionali, richieste di chiarimento in merito alle modalità di gestione del potenziale viticolo da mettere in atto nella fase di emergenza da Covid - 19.



In proposito si richiama l'attenzione dei soggetti in indirizzo su quanto disposto dall'articolo 103 (***Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza***) del Decreto Legge 18/2020 - Cura Italia, che detta disposizioni proprio in merito alla gestione dei procedimenti amministrativi.

Sostanzialmente, l'**articolo 103 al comma 1** prevede il **congelamento** dei termini, sia di natura ordinatoria che perentoria, e degli effetti relativi ai procedimenti amministrativi d'ufficio e su istanza di parte, per il periodo intercorrente **dal 23 febbraio al 15 aprile 2020**.

Tale disposizione trova applicazione per :

- a) **i termini c.d. "interni"** al procedimento
- b) **il termine finale** del procedimento amministrativo;
- c) **i termini esecutivi, esterni al procedimento**.

Per effetto di tale disposizione si verifica quindi una **traslazione dei termini** sopra descritti nel senso indicato di seguito.

- 1) **per i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio**, la decorrenza dei termini interni e finali del procedimento - se non già scaduti - riparte dal 15 aprile 2020 per il tempo residuo non ancora decorso. Ad es. un procedimento avviato il 30 gennaio 2020 con termine finale di 180 giorni, a partire dal 15 aprile dovrà essere concluso entro $180 - 23$ (giorni già decorsi dal 30 gennaio al 23 febbraio) = 157 giorni, mentre un termine endoprocedimentale di 60 giorni che abbia iniziato a decorrere dal 15 febbraio, riparte dal 15 aprile e il relativo parere/assenso deve essere rilasciato entro $60 - 8$ (giorni già decorsi dal 15 febbraio al 23 febbraio) = 52 giorni;
- 2) **per i procedimenti amministrativi avviati dopo il 23 febbraio 2020 ed entro il 15 aprile 2020**, i termini interni, finali decorrono integralmente dal 15 aprile e il procedimento è come se fosse avviato da tale data. Tale disposizione non pare tuttavia precludere l'adozione del provvedimento quando sia completo dal punto di vista istruttorio.

Di fatto, la **sospensione si applica a tutti i termini relativi ad ogni procedimento amministrativo disciplinato da legge statale o regionale**, che sia pendente alla data del 23 febbraio o sia iniziato successivamente a tale data, **fatti**



salvi alcuni casi espressamente richiamati dai successivi comma 3, 4, 5 e 6 dell'articolo in questione che però non riguardano il potenziale viticolo.

Peraltro, anche se la disposizione è riferita alle attività delle **Pubblica Amministrazione**, si ritiene, che la stessa sia ragionevolmente applicabile **anche ai privati** che possono trovarsi in difficoltà nel rispetto delle scadenze o degli adempimenti richiesti, e ad altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

Premesso quanto sopra, occorre tuttavia richiamare alla vostra attenzione che il comma 1 dell'articolo 103 al secondo periodo, dispone anche che le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare adeguate misure organizzative per assicurare una ragionevole durata e una celere conclusione dei procedimenti, dando priorità a quelli ritenuti urgenti, tenuto anche conto delle motivate richieste degli interessati.

Per adempiere a quest'ultima disposizione, abbiamo esaminato i procedimenti amministrativi afferenti il potenziale viticolo per verificare quali misure si possono adottare per assicurarne comunque una ragionevole durata e una celere conclusione.

Si riportano di seguito le misure adeguate individuate da questo Settore

A) Procedimento concernente la Comunicazione di estirpazione e richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto

Al punto 7.5 dell'allegato A alla DGR n. 103/2018, si dispone che la competente struttura della Giunta regionale effettui un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione, e provveda, se del caso, alla registrazione e certificazione della autorizzazione al reimpianto nel registro entro 60 giorni dalla presentazione della DUA di comunicazione di avvenuta estirpazione e richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto.

Si ritiene che il conduttore possa allegare alla DUA di cui al punto 7.2 ("Comunicazione di estirpazione e richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto") dell'allegato A alla DGR 103/2018, le foto georeferenziate della



superficie estirpata. Sulla base di tali foto, l'Ufficio può procedere, se del caso, alla concessione della autorizzazione al reimpianto e il procedimento amministrativo si ritiene concluso.

B) Procedimento concernente la Richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato

Al punto 12.10 dell'Allegato A alla DGR n, 103/2018, si dispone che la competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della "Comunicazione di avvenuta estirpazione a fronte di reimpianto anticipato", effettui un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione, e comunichi, se del caso, sia al conduttore che all'Istituto che ha emesso la garanzia fidejussoria che nulla osta al suo svincolo.

Si ritiene che il conduttore possa allegare alla DUA di cui al punto 12.9 ("Comunicazione di avvenuta estirpazione a fronte di reimpianto anticipato") dell'allegato A alla DGR 103/2018, le foto georeferenziate della superficie estirpata. Sulla base di tali foto, l'Ufficio può procedere, se del caso, al rilascio del nulla osta per lo svincolo della polizza fidejussoria e il procedimento amministrativo si intende concluso.

N.B.:

L'utilizzo delle foto georeferenziate è peraltro già stato previsto come prassi anche al punto 3 delle Linee Guida per lo svolgimento dei controlli del manuale sui controlli sul potenziale viticolo, adottate con decreto dirigenziale n. 2544 del 27 febbraio 2018.

C) Procedimento concernente la Richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato

Al punto 12.2 dell'Allegato A alla DGR n. 103/2018, si dispone che il conduttore che intende avvalersi di tale procedura è tenuto a presentare in originale la garanzia fidejussoria alla competente struttura della Giunta regionale, pena la decadenza della richiesta.

Si ritiene che sia sufficiente inoltrare all'Ufficio territoriale una copia scannerizzata della polizza fidejussoria, allegandola alla stessa DUA di richiesta di



autorizzazione al reimpianto anticipato. A fronte di tale polizza, l'Ufficio puo' procedere alla concessione della autorizzazione al reimpianto anticipato.

Occorre infine richiamare l'attenzione anche sul **comma 2 dell'articolo 103 del DL 18/2020**, in cui si dispone che **tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.**

Questa disposizione si applica quindi anche ai certificati scaduti prima dell'entrata in vigore del DL 18/2020: in pratica, tutti i certificati, autorizzazioni etc... che sarebbero stati in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio (data in cui è stata dichiarata a livello nazionale l'emergenza Covid-19) al 15 aprile., rimangono validi fino al 15 giugno 2020.

Quanto sopra riportato, è da ritenersi valido anche nel caso in cui i termini stabiliti nel Decreto Legge 18/2020 vengano prolungati, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
(dott. agr. Gennaro Giliberti)

MG